



Giovedì 18/07/2024

'Ritorsivo' il licenziamento a seguito del rifiuto del part-time

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 18547 pubblicata l'8 luglio 2024 ha chiarito che, mentre il licenziamento motivato dall'â€™esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell'â€™art. 8,1 comma d.lgs. 81/2015, il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time deve essere considerato ritorsivo, in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 d.lgs. 81/2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.

Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile ad un caso di nullit  del recesso previsto dell'art. 1345 c.c., si applica la tutela reintegratoria stabilita dall'â€™art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 22/2024 della Corte Costituzionale.

<https://www.cortedicassazione.it>